

Ordinanza concernente il sistema d'informazione E-VERA (Ordinanza E-VERA)

del 17 agosto 2016 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 29 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2020¹ sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri;

visto l'articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 2014² sugli svizzeri all'estero (LSEst),³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione E-VERA (E-VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2 Scopo del sistema d'informazione

E-VERA serve al DFAE per adempiere i compiti consolari tramite le rappresentanze svizzere all'estero (rappresentanze) e la Direzione consolare (DC), in particolare per:

- a. tenere il registro degli Svizzeri all'estero;
- b. comunicare con gli Svizzeri all'estero;
- c. amministrare e inviare pubblicazioni;
- d. elaborare rilevazioni e statistiche;
- e. far fronte a crisi e catastrofi;
- f. sostenere la Cassa svizzera di compensazione (CSC) nell'ambito dell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dell'articolo 3 dell'ordinanza del 26 maggio 1961⁵ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

RU 2016 2933

1 RS 235.2

2 RS 195.1

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

4 RS 831.10

5 RS 831.111

Art. 3 Responsabilità

La DC è responsabile di E-VERA.

Art. 4 Struttura

E-VERA consiste in una banca dati e in uno sportello online.

Sezione 2: Trattamento dei dati**Art. 5** Persone registrate in E-VERA

¹ In E-VERA sono trattati i dati delle persone seguenti:

- a. gli Svizzeri all'estero;
- b. i coniugi e i partner registrati di persone di cui alla lettera a;
- c. i figli di persone di cui alle lettere a e b;
- d. i genitori stranieri di Svizzeri all'estero minorenni;
- e. le persone, e i loro congiunti, per le quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri;

² I dati sono trattati secondo l'allegato 1.

Art. 6 Registrazione e verifica dei dati

¹ Tutti i dati contenuti in E-VERA sono registrati dalle rappresentanze. Il sistema attribuisce automaticamente un numero a ogni persona registrata.

^{1bis} I Comuni svizzeri possono notificare per via elettronica a E-VERA la partenza all'estero (art. 12 cpv. 4 LSEst) o l'arrivo in Svizzera (art. 13 cpv. 3 LSEst) di persone di cui all'articolo 5 lettere a–d. I dati sull'arrivo in Svizzera sono ripresi in E-VERA.⁶

^{1ter} E-VERA verifica se i dati sull'identità registrati in E-VERA corrispondono a quelli nel registro dello stato civile (art. 39 del Codice civile⁷). I dati registrati in E-VERA in modo errato sono rettificati in E-VERA e i dati mancanti aggiunti.⁸

² I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133^{bis} e 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.¹⁰

³ E-VERA verifica mediante una consultazione online se le persone registrate in E-VERA sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 636).

⁷ RS **210**

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU **2023** 636).

⁹ RS **831.101**

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 11 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 800).

aver commesso un crimine o un delitto. Il risultato della consultazione non viene memorizzato in E-VERA.

Art. 7 Diritti di trattamento

¹ Le rappresentanze e la DC dispongono di diritti di trattamento completi per tutti i dati registrati in E-VERA.

² Per quanto i loro diritti di accesso lo consentano, le persone di cui all'articolo 5 possono visionare mediante lo sportello online i dati di cui all'allegato 1 che li riguardano o che riguardano i congiunti che vivono nella stessa economia domestica; possono chiedere servizi consolari nonché la modifica di dati inesatti o non più attuali e trasmettere documenti per via elettronica mediante lo sportello online.¹¹

³ I seguenti servizi possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati di cui all'allegato 1 per gli scopi indicati di seguito:

- a. l'Organo per la protezione dei dati, trasparenza e sicurezza dell'informazione DFAE: per fornire informazioni su richiesta nel proprio ambito di competenza;
- b. la Revisione interna DFAE: per preparare e svolgere audit presso rappresentanze all'estero;
- c. il Centro di gestione delle crisi DFAE: per localizzare rapidamente i cittadini svizzeri nelle situazioni di crisi;
- d. l'Ufficio passaporti DFAE: per rintracciare i titolari di passaporti diplomatici o di servizio all'estero;
- e. la CSC: per adempiere i compiti previsti dalla legge nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità;
- f. l'UCC: per assegnare il numero AVS¹².

⁴ L'unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

⁵ Le autorità competenti per il catalogo elettorale dispongono, per lo sportello online, dei diritti di accesso necessari a ricevere le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto.¹³

Art. 8 Comunicazione di dati

¹ Le rappresentanze e la DC possono comunicare ai servizi di soccorso, a rappresentanze estere e alle autorità locali i dati registrati in E-VERA di persone coinvolte in una crisi o in una catastrofe se questo è nell'interesse di tali persone.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

¹² Nuova espr. giusta l'all. n. II 11 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

² I dati di cui all'allegato 1 vengono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti servizi:

- a. all'Ufficio federale di statistica: nell'ambito dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁴ sulle rilevazioni statistiche e dell'ordinanza del 21 novembre 2007¹⁵ sull'armonizzazione dei registri;
- b. alla CSC: per l'esecuzione delle mutazioni notificate alle rappresentanze che riguardano dossier gestiti dalla CSC;
- c. all'UCC: per la verifica e l'assegnazione del numero AVS.

³ Se altre autorità hanno bisogno dei dati registrati in E-VERA per l'adempimento dei loro compiti, le rappresentanze e la DC possono comunicarglieli.

⁴ Le notifiche concernenti cambiamenti relativi al diritto di voto vengono trasmesse alle autorità competenti per il catalogo elettorale automaticamente e in forma cifrata oppure mediante lo sportello online.¹⁶

Art. 8a¹⁷ Elaborazione di documenti

I documenti elaborati in E-VERA sono archiviati nel pertinente sistema di gestione degli affari. In E-VERA sono eliminati dopo l'elaborazione.

Art. 9 Distruzione di dati¹⁸

¹ I dati relativi a una persona vengono distrutti dopo cinque anni dalla registrazione di una delle informazioni elencate di seguito, o al più tardi al compimento del 115° anno di età:¹⁹

- a. partito;
- b. deceduto;
- c. nato morto;
- d. decesso senza atto di morte;
- e. scomparso.

² Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

¹⁴ RS 431.012.1

¹⁵ RS 431.021

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 31 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 31 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 3: Diritti di accesso e gestione

Art. 10 Conferimento del diritto di accesso

¹ Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti di E-VERA i diritti di accesso individuali.

² La DC verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 11 Gestione tecnica e amministrazione del sistema

¹ L'unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica di E-VERA.

² L'amministratore di sistema gestisce il sistema operativo del computer, la banca dati e le applicazioni.

³ Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l'amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte della DC.

Art. 12²⁰ Interfacce

¹ E-VERA dispone di un'interfaccia con il sistema d'informazione EDAssist+.

² L'allegato 2 contiene le informazioni sui dati che sono trasmessi da E-VERA a EDAssist+ e definisce la periodicità della trasmissione.

³ I documenti di cui all'articolo 7 capoverso 2 sono trasmessi a EDAssist+ mediante un'interfaccia nella misura in cui sono necessari all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2021²¹ sui sistemi d'informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri.

⁴ I dati necessari per creare dossier personali elettronici nel sistema di gestione degli affari standardizzato GEVER sono trasmessi a GEVER mediante un'interfaccia.

Sezione 4: Sicurezza dei dati

Art. 13 Obblighi di diligenza

¹ La DC e le rappresentanze provvedono affinché i dati personali registrati in E-VERA siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² Si assicurano inoltre che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

²¹ RS 852.12

Art. 14 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati e delle informazioni è retta:²²

- a.²³ dall'ordinanza del 31 agosto 2022²⁴ sulla protezione dei dati;
- b.²⁵ dall'ordinanza dell'8 novembre 2023²⁶ sulla sicurezza delle informazioni;
- c.²⁷ ...

² La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 15 Verbale

¹ Gli accessi a E-VERA e il trattamento dei dati in E-VERA sono costantemente verbalizzati.

² I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.²⁸

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 16** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza VERA del 7 giugno 2004²⁹ è abrogata.

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...³⁰

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

²² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 12 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

²³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 31 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²⁴ RS **235.11**

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 12 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

²⁶ RS **128.1**

²⁷ Abrogata dall'all. n. 12 dell'O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

²⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 31 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²⁹ [RU **2004** 2997, **2007** 6719 all. n. 4, **2012** 337 art. 19]

³⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **2016** 2933.

*Allegato I*³¹
(art. 5 cpv. 2)

Diritti di trattamento

Legenda:

Servizi con diritti di accesso / che ricevono i dati

Rappresentanze	Rappresentanze svizzere all'estero
DC	Direzione consolare
Organo	Organo per la protezione dei dati, trasparenza e sicurezza dell'informazione DFAE
RI	Revisione interna DFAE
KMZ	Centro di gestione delle crisi
CSC	Cassa svizzera di compensazione
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UST	Ufficio federale di statistica

Diritti di trattamento

- A Diritti di trattamento completi
- B Diritto di lettura
- C Diritto di lettura e di richiesta
- D Trasmissione cifrata dei dati

³¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

Dati	Rappresentanze	DC	Organo	RI	KMZ	Ufficio passaporti DF/AE	CSC	UCC	UST	Persone interessate (art. 5)
Cognomi	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Nomi	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Data di nascita	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Luogo di nascita	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Sesso	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Stato civile	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Luogo d'origine	A	A	B	B	B	B	B/D	B	D	C
Cittadinanza/attinenza	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Dati sulla naturalizzazione, perdita della cittadinanza: luogo, data, autorità, passaggio in giudicato	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Appellativo	A	A	B	B	B	B	D			C
Titolo	A	A	B	B	B	B	D			C
Numero AVS	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Livello di formazione	A	A	B	B	B	B			D	C

Dati	Rappresentanze	DC	Organo	RI	KMZ	Ufficio passaporti DF/AE	CSC	UCC	UST	Persone interessate (art. 5)
Professione: designazione della professione, categoria professionale, formazione più elevata conclusa, data della registrazione	A	A	B	B	B	B			D	C
Dati sugli eventi di stato civile: matrimonio, divorzio, registrazione dell'unione domestica, scioglimento dell'unione domestica, separazione, inizio della separazione, fine della separazione, motivo dello scioglimento, dichiarazione di nullità, adozione, nascita, cambiamento di nome, attestato ufficiale, data, luogo, sentenza, data del passaggio in giudicato	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Dati sul decesso: data, luogo, tipo di notifica	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Lingua	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	C
Lingua per la corrispondenza	A	A	B	B	B	B			D	C
Dati su coniuge, partner: cognome, nome, data di nascita, numero AVS	A	A	B	B	B	B	B/D	B		C
Dati su figli e autorità parentale: cognome, nome, data di nascita, numero AVS, titolari dell'autorità parentale	A	A	B	B	B	B	B/D	B		C
Dati di contatto: indirizzi, coordinate GPS, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax	A	A	B	B	B	B	B/D	B	D	C
Dati sulla circoscrizione consolare	A	A	B	B	B	B	B/D		D	C
N. personale, art. 6 cpv. 1	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D	D	

Dati	Rappresentanze	DC	Organo	RI	KMZ	Ufficio passaporti DF/AE	CSC	UCC	UST	Persone interessate (art. 5)
Dati sui genitori: cognome, nome	A	A	B	B	B	B	B/D	B/D		C
Dati della persona di contatto in caso di decesso: cognome, nome, contatto	A	A	B	B	B	B	B/D			C
Dati di emergenza (facoltativi): informazioni sulla cassa malati, sull'assicurazione viaggi, direttive del paziente, testamento, indirizzo di emergenza	A	A	B	B	B					C
Dati sulla partenza: data, luogo, indirizzo, motivo	A	A	B	B	B	B	B/D		D	C
Dati sull'arrivo: data, luogo, indirizzo, motivo	A	A	B	B	B	B	B/D		D	C
Dati sul diritto di voto: data di annuncio di arrivo/partenza, Comune di voto, lingua del materiale di voto	A	A	B	B	B	B			D	C
Annuncio di arrivo/partenza	A	A	B	B	B	B	B/D			C
Dati login sportello online E-VERA	A	A	B	B	B	B				C
Passaporto: numero, data del rilascio, autorità di rilascio, validità	A	A	B	B	B	B				
Notifica di perdita: documento di viaggio, modello, numero, motivo, luogo, data, rapporto di polizia, data del rilascio, autorità di rilascio, validità, data della notifica	A	A	B	B	B	B				C
Notifica di scomparsa: data, autorità, luogo	A	A	B	B	B	B	B/D			C

Dati	Rappresentanze	DC	Organo	RI	KMZ	Ufficio passaporti DFAE	CSC	UCC	UST	Persone interessate (art. 5)
Controllo Ripol	B	B								
Deposito: tipo, numero documento, data dell'accettazione e della consegna	A	A	B	B	B	B				C
Persona rilevante per compiti diplomatici	A	A	B	B	B	B				
Pubblicazioni in abbonamento	A	A	B	B	B	B				C
Obbligo di notificazione militare	A	A	B	B	B	B				

Allegato 2
(art. 12)

Dati e periodicità

Sistema d'informazione	Dati personali	Periodicità
EDAssist+	a. Cognome b. Nome c. Indirizzo, mezzi di comunicazione (dati di contatto) d. Data di nascita e. Sesso f. Lingue g. Luoghi d'origine h. Cittadinanze i. Numero AVS j. Numero personale	In base alle esigenze